

Legge regionale 01 marzo 1988 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

Art. 24

(1)

1. Il Presidente della Regione svolge le attribuzioni previste al capo VI dello Statuto speciale di autonomia e dalla legge regionale 17/2007.

2. Con particolare riguardo all'ordinamento e all'organizzazione dell'Amministrazione regionale:

a) presiede al funzionamento delle Direzioni centrali, degli Uffici e dei Servizi della Presidenza, curando la trattazione degli affari di competenza delle strutture medesime;

b) cura la trattazione degli affari di competenza delle Direzioni centrali cui non vengono preposti Assessori.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 8/2013